

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 33

**Integrazione alla legge regionale 22 maggio 1997, n. 15
"Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali
di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1997, n. 15 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Agli ibridi ed ai mutati non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 agosto 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 9 agosto 1999, n. 33

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 9 agosto 1999, n. 33, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 2 - Relazione al Consiglio regionale;
- 3 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

1. Procedimento di formazione della legge regionale 9 agosto 1999, n. 33

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Sergio Berlatto, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 13 aprile 1999, n. 16/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 aprile 1999, dove ha acquisito il n. 514 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 4ª in data 22 aprile 1999;
- La 4ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 6 luglio 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Francesco Adami, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 luglio 1999, n. 6584;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 20 luglio 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 31 luglio 1999, n. 1404/22204, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1 comma dell'art. 127 della Costituzione.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 sono state emanate disposizioni per gli allevamenti a fini amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività.

Dette disposizioni prevedono il rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente nonché precise modalità operative concernenti l'inanellamento dei soggetti, la tenuta di registri di allevamento, le manifestazioni fieristiche, la vigilanza e le sanzioni.

Sulla base dei primi due anni di applicazione della normativa in oggetto è emersa la necessità di apportare alla legge una integrazione in grado di renderne più agevole e corretta l'applicazione. È stata infatti evidenziata, da parte della Federazione Ornicoltori Italiani (FOI), la necessità di inserire nell'articolato una disposizione concernente gli "ibridi" ed i "mutati", al fine di impedire l'insorgere di contenziosi.

In particolare è stato chiesto di indicare espressamente che gli ibridi ed i mutati non formano oggetto di quella speciale tutela prevista dalla legge regionale n. 15/1997, in quanto non costituiscono specie di fauna selvatica ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Tale richiesta appare condivisibile dal punto di vista sia tecnico che giuridico, non essendo dato riscontrare in territorio nazionale la presenza di popolazioni stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà.

Si da atto che è stato acquisito il parere favorevole della prima commissione consiliare permanente in data 12 maggio 1999.

3. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale servizi di sviluppo agricolo